Senato della Repubblica XIX Legislatura

Fascicolo Iter DDL S. 341

Modifiche al codice penale in materia di introduzione di una circostanza aggravante comune in materia di tortura

Indice

1. DDL S. 341 - XIX Leg.	
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	
1.2.1. Testo DDL 341	4
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 2 [^] Commissione permanente (Giustizia)	
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 73 (ant.) del 02/08/2023	13

1. DDL S. 341 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 341

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 341

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IANNONE, SIGISMONDI, RASTRELLI, SPINELLI, PETRENGA, ROSA, BERRINO, DELLA PORTA, DE PRIAMO, FAROLFI, MAFFONI, MENNUNI, TERZI DI SANT'AGATA, SALLEMI, LIRIS e GUIDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2022

Modifiche al codice penale in materia di introduzione di una circostanza aggravante comune in materia di tortura

Onorevoli Senatori. - Il divieto di tortura è sancito da una vasta serie di strumenti internazionali volti alla protezione dei diritti umani, che mancano però di darne una definizione.

Basti ricordare l'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'articolo 5 della Convenzione americana dei diritti umani e l'articolo 5 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli.

A colmare il segnalato vuoto definitorio è intervenuta nel 1975 la Dichiarazione delle Nazioni Unite, cui ha fatto seguito la contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (denominata CAT), adottata il 10 dicembre 1984 dall'Assemblea Generale dell'ONU e di cui alla legge 3 novembre 1988, n. 498, che ha definito chiaramente la tortura, obbligando gli Stati contraenti ad adottare una serie di provvedimenti adeguati per assicurare la prevenzione e la lotta contro le torture e per proteggere l'integrità fisica e spirituale delle persone private della loro libertà.

L'articolo 1 della CAT definisce il termine « tortura » come « qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate ».

Per la Repubblica italiana la Convenzione ha efficacia dall'11 febbraio 1989, avendo l'Italia depositato alle Nazioni Unite il relativo strumento di ratifica.

La concreta attuazione della Convenzione è avvenuta solo con la legge n. 110 del 2017, « Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano », con cui sono stati inseriti nel codice penale l'articolo 613-bis (Tortura) e l'articolo 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura), poiché il legislatore negli anni aveva ritenuto, con pertinenti motivazioni, che il codice Rocco, nel prevedere aggravanti specifiche per i pubblici ufficiali, coprisse adeguatamente ogni condotta criminosa. Il testo attuale dei primi tre commi del nuovo articolo 613-bis del codice penale afferma quanto segue: « Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più

condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti ».

Tale intervento legislativo risulta tuttavia contraddittorio rispetto allo scopo che si prefiggeva e peraltro non adempie neanche correttamente agli obblighi internazionali.

In primo luogo la fattispecie di reato introdotta all'articolo 613-bis risulta essere prima facie profondamente divergente rispetto a quella adottata dalla CAT e delineata dalla giurisprudenza internazionale.

Di seguito si evidenziano i profili di più evidente contrasto.

1) Reato proprio - reato comune

La CAT disegna il divieto configurando un reato proprio, dato che richiede il coinvolgimento di un soggetto in possesso di una qualifica pubblicistica: l'inflizione di forte dolore rientra nella nozione di tortura se gli atti sono compiuti da un pubblico funzionario o da ogni altra persona che agisca « a titolo ufficiale », su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Sicché, il disvalore specifico della tortura risiede nel fatto che le sofferenze sono inflitte a persone in stato di impotenza da parte di un funzionario pubblico che le dovrebbe invece tutelare.

Il raggio di applicazione della CAT è, quindi, limitato alle condotte imputabili a coloro che agiscono a titolo ufficiale e che in ragione delle loro funzioni abbiano una condizione di supremazia nei confronti di soggetti in stato di impotenza o che si trovino in « contesti di custodia o controllo ».

L'articolo 613-bis, primo comma, del codice penale prevede invece un reato comune dato che l'autore del delitto di tortura può essere chiunque. Al secondo comma si riservano pene più severe qualora l'agente sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che commette il fatto con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla sua funzione o al servizio.

La struttura della norma non permette tra l'altro di stabilire con chiarezza se la figura tipizzata al secondo comma abbia natura circostanziale o sia una fattispecie autonoma di reato, creando notevoli difficoltà applicative - anche in relazione al possibile bilanciamento di circostanze - che la giurisprudenza si troverà a dover affrontare.

2) Reato di evento a forma libera - reato a forma vincolata

In sostanza, la CAT delinea un delitto di evento a forma libera, lasciando libera la modalità di estrinsecazione della condotta offensiva e centrando il contenuto tipico del reato nell'evento naturalistico del forte dolore procurato alla vittima.

Il testo dell'articolo 613-bis del codice penale consacra un reato di evento a forma vincolata, in cui la condotta si articola in tre modalità alternative. Le acute sofferenze fisiche o il verificabile trauma psichico (cioè i due eventi alternativi) possono essere cagionati tramite « violenze gravi » o « minacce gravi », oppure « agendo con crudeltà ».

Se la *ratio* sottesa all'utilizzo del plurale risiede nella necessità di evitare l'esposizione delle Forze dell'ordine a denunce pretestuose, in particolare la terza modalità di condotta, che consente la punibilità di torture consistenti in azioni commesse con crudeltà che « comportano un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona », si fonda sul parametro della « crudeltà », che è troppo vago e indefinito e che non può interpretarsi ricorrendo al concetto dell'aggravante di crudeltà *ex* articolo 61 del codice penale, perché in questo caso essa non rappresenta un *quid pluris* che connota un'attività già di per sé illecita, bensì fonda essa stessa l'antigiuridicità del comportamento ed espone le Forze dell'ordine a denunce pretestuose.

3) Dolo specifico - dolo generico

La CAT delimita le condotte costituenti tortura a quelle caratterizzate dal dolo specifico, attuate per raggiungere le finalità di ottenere informazioni o confessioni, punire, intimidire, discriminare. In quest'ottica, il carattere che le accomuna è stato identificato nel loro nesso con interessi o politiche tipicamente facenti capo alle autorità statali.

Secondo i commentatori più autorevoli della Convenzione ciò che distinguerebbe la tortura, oltre alla speciale intensità del dolore, sarebbe l'elemento finalistico che deve informare la condotta (il dolo specifico) e la condizione di impotenza della vittima, di talché di tortura potrebbe parlarsi solo quando il soggetto passivo si trova sotto il controllo dell'aggressore in uno stato di « privazione della libertà personale ».

Non rientrerebbero nella nozione di tortura i trattamenti che, pur procurando forti dolori alla vittima, risultano in ultima analisi « giustificati » in vista dello scopo lecito preso di mira dall'agente. Tra queste condotte rientrerebbero senz'altro le violenze compiute nell'ambito di operazioni militari, di polizia giudiziaria o penitenziaria oppure di ordine pubblico, fermo restando il dovuto rispetto del principio di proporzionalità. In questi casi, qualora si ravvisasse un eccesso nell'uso della forza, l'agente di polizia o il militare che avesse agito per fini diversi da quelli di cui all'articolo 1 della CAT dovrebbe rispondere non di tortura, bensì di trattamenti inumani o degradanti, sempre che gli stessi costituiscano illeciti penali nel sistema giuridico di riferimento. L'infamante accusa di tortura rimarrebbe così confinata ai casi in cui la vittima si trovi in stato di « completa dipendenza o asservimento » all'aggressore, essendo la sua sfera di libertà alla mercé di quest'ultimo in modo simile alle situazioni di schiavitù.

Il nostro legislatore, optando per una figura criminosa contrassegnata dal dolo generico, ha quindi praticamente eliminato il tratto distintivo della tortura rispetto agli altri maltrattamenti rendendo concreto il rischio, paventato anche dai rappresentanti delle Forze di polizia, di veder la disposizione applicata nei casi di sofferenze provocate durante operazioni lecite di ordine pubblico e di polizia. Questa possibilità è purtroppo tangibile anche perché l'articolo 613-bis, primo comma, del codice penale prevede, ai fini della configurabilità del delitto di tortura, che la condotta deve essere rivolta a una persona che si trovi in « condizioni di minorata difesa », cioè nei confronti di un soggetto che per condizioni di luogo, di tempo o di persona sia fragile e vulnerabile e non possa agevolmente difendersi, sfruttate consapevolmente da parte del reo.

Questa caratteristica potrebbe riscontrarsi anche durante le operazioni di ordine pubblico o di polizia giudiziaria non implicanti, di per sé, una privazione della libertà personale, qualora si attuino in un contesto di significativa vulnerabilità e impotenza della vittima, ponendo alcuni rischi di eccessiva penalizzazione del legittimo operato delle Forze di polizia.

4) Distinzione tra tortura e trattamenti inumani e degradanti

Un rilievo critico dell'articolo 613-bis del codice penale è rappresentato dall'inopportuna fusione in un'unica fattispecie delle figure criminose di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, da sempre considerate, sul piano internazionale, due figure distinte, meritevoli di considerazione differenziata e generatrici di obblighi non coincidenti.

Infatti i trattamenti crudeli, inumani e degradanti che non integrano la definizione di tortura, pur oggetto del medesimo divieto assoluto, non sono accompagnati da uno specifico obbligo di incriminazione, né da tutti gli altri vincoli preventivi o repressivi aventi implicazioni penalistiche Sottoporre la generalità delle condotte integranti due illeciti aventi un'offensività ben diversa al medesimo rigoroso trattamento sanzionatorio e all'eguale carica stigmatizzante del *nomen* tortura, appare una scelta né ragionevole né imposta dai vincoli internazionali.

Il Comitato CAT e la Corte europea per i diritti umani hanno in molte occasioni qualificato come trattamenti inumani e non come tortura gli eccessi nell'uso della forza da parte degli agenti di polizia nel corso di manifestazioni o altre operazioni di ordine pubblico.

Per evitare, allora, il rischio di indebita penalizzazione dell'operato della polizia, sarebbe stato sufficiente adottare la nozione di tortura sancita dalla CAT - in particolare, la sua incontestabilmente elevata soglia di sofferenza e il dolo specifico -, relegando, eventualmente, gli altri maltrattamenti ad una fattispecie di diversa fattura.

Da quanto esposto risulta chiaramente che la nuova figura di reato di cui all'articolo 613-bis del codice penale, oltre a non essere conforme al dettato internazionale, risulta in aperto contrasto con il principio di tipicità, tassatività e determinatezza, poiché rende estremamente difficile la tipizzazione della condotta costituente tortura e la sua chiara distinzione sia rispetto ad altre condotte, che seppure

infamanti e di particolare gravità non possono assolutamente essere sussunte nella tortura, costituendo reati meno gravi (violenza o minaccia), sia rispetto a condotte costrittive ma legittime.

L'incertezza applicativa in cui è lasciato l'interprete potrebbe comportare la pericolosa attrazione nella nuova fattispecie penale tutte le condotte dei soggetti preposti all'applicazione della legge, in particolare del personale delle Forze di polizia che per l'esercizio delle proprie funzioni è autorizzato a ricorrere legittimamente anche a mezzi di coazione fisica, come previsto tra l'altro dalla clausola di giustificazione di cui all'articolo 53 del codice penale.

Potrebbero finire nelle maglie del reato comportamenti chiaramente estranei al suo ambito d'applicazione classico, tra cui un rigoroso uso della forza da parte della polizia durante un arresto o in un'operazione di ordine pubblico particolarmente delicate o la collocazione di un detenuto in una cella sovraffollata. Ad esempio gli appartenenti alla Polizia penitenziaria rischierebbero quotidianamente denunce per tale reato a causa delle condizioni di invivibilità delle carceri e della mancanza di spazi detentivi, con conseguenze penali molto gravi e totalmente sproporzionate.

Il rischio di subire denunce e processi strumentali potrebbe inoltre disincentivare e demotivare l'azione delle Forze dell'ordine, privando i soggetti preposti all'applicazione della legge dello slancio necessario per portare avanti al meglio il lavoro, con conseguente arretramento dell'attività di prevenzione e repressione dei reati e uno scoraggiamento generalizzato dell'iniziativa operativa da parte delle Forze dell'ordine.

Infine, le pene previste per il reato sono chiaramente sproporzionate rispetto ai reati che puniscono nel codice attualmente tali condotte (percosse, lesioni, minaccia, eccetera) e non giustificate dall'andamento della situazione criminale in Italia. Non risulta, infatti, che ci sia una recrudescenza di reati e di abusi in genere commessi da appartenenti alle Forze dell'ordine nell'esercizio della loro funzione tale da giustificare l'introduzione di un nuovo reato.

Per tutelare adeguatamente l'onorabilità e l'immagine delle Forze di polizia, che ogni giorno si adoperano per garantire la sicurezza pubblica rischiando la loro stessa vita, e per evitare le pericolose derivazioni che l'applicazione delle nuove ipotesi di reato potrebbe determinare, si presenta questa proposta di legge con cui si dispone:

- 1) l'abrogazione dell'articolo 613-bis (Tortura) e dell'articolo 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura) del codice penale vista la genericità e l'indeterminatezza delle fattispecie incriminatrici vigenti, che ledono il principio di legalità, di tassatività o sufficiente determinatezza e di offensività;
- 2) l'introduzione all'articolo 61 del codice penale di una nuova aggravante comune per dare attuazione agli obblighi internazionali discendenti dalla ratifica della CAT.

A tal proposito si ricorda che la proibizione della tortura per mezzo di sanzioni penali adeguate alla gravità del fatto, sancita dall'articolo 4 della CAT, non impone di per sé l'introduzione di una figura autonoma di reato, ma solo che sia assicurata la punibilità, anche attraverso altre ipotesi delittuose, delle condotte individuate dall'articolo 1 della CAT, al di là del *nomen iuris* del reato in cui esse possono essere sussunte e della rigorosa consonanza tra gli elementi costitutivi delle fattispecie integrate e la terminologia utilizzata dalla Convenzione.

L'ordinamento penale italiano contempla già una sufficiente « batteria di norme repressive »: percosse (articolo 581), lesioni personali (articolo 582), sequestro di persona (articolo 605), arresto illegale (articolo 606), indebita limitazione di libertà personale (articolo 607), abuso di autorità contro arrestati o detenuti (articolo 608), perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie (articolo 609), violenza privata (articolo 610), minaccia (articolo 612), stato di incapacità procurato mediante violenza (articolo 613). Si tratta di fattispecie penali che, unite alla nuova aggravante, andrebbero a comporre un'adeguata costellazione punitiva.

Conseguentemente viene sostituito il comma 2-bis all'articolo 191 del codice di procedura penale, che stabilisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni o informazioni ottenute mediante il delitto di tortura salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale sono abrogati.

Art. 2.

- 1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
- « 11-novies. l'aver commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressioni su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito ».

Art. 3.

- 1. Il comma 2-bis dell'articolo 191 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- « *2-bis*. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 61, numero 11-*novies*, del codice penale non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 73 (ant.) del 02/08/2023

collegamento al documento su www.senato.it

2ª Commissione permanente (GIUSTIZIA) MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023 73ª Seduta

Presidenza del Presidente BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso dicastero.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Esame e rinvio)

Il presidente <u>BONGIORNO</u> (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge n. 808, di iniziativa governativa, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

Il provvedimento consta di otto articoli che di seguito illustra.

L'articolo 1 reca modifiche al Titolo II del Libro II del codice penale, in materia di delitti contro la pubblica Amministrazione. Nel dettaglio il comma 1, lettera b), prevede l'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale, che disciplina il reato di abuso d'ufficio mentre le lettere a) e c) recano modifiche volte a coordinare altre disposizioni del codice penale con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. In particolare, con la lettera a) sono soppressi i riferimenti al reato di abuso d'ufficio contenuti nella rubrica e nel testo dell'articolo 322-bis del codice penale (relativo all'applicabilità delle norme sui delitti contro la pubblica amministrazione ai membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e ai funzionari dell'Unione europea); con la lettera c), invece si sostituisce nell'articolo 323-bis, primo comma, del codice penale, relativo alla circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, il riferimento all'abrogando articolo 323 (abuso d'ufficio) con quello all' articolo 346-bis (traffico di influenze illecite). La lettera e), poi, sostituendo integralmente l'articolo 346-bis del codice penale, apporta una serie di modifiche alla disciplina del reato di traffico di influenze illecite. In particolare, ai sensi del primo comma del nuovo articolo 346-bis, come risultante dalle modifiche introdotte dal provvedimento in esame: le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere sfruttate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite); lo sfruttamento delle relazioni deve avvenire intenzionalmente: viene così chiarita la natura del dolo, nella forma del dolo intenzionale, necessario per configurare la fattispecie criminosa; l'utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, deve essere economica; la descrizione della condotta tipica viene modificata al fine di prevedere che il farsi dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità economica sia finalizzato alla remunerazione di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero alla realizzazione di un'altra mediazione illecita; il trattamento sanzionatorio del minimo edittale è aumentato da 1 anno a 1 anno e 6 mesi. Inoltre, all'articolo 346-bis del codice penale è

introdotto un nuovo secondo comma che reca una esplicita definizione di "altra mediazione illecita", richiamata dal primo comma. Per mediazione illecita si intende quindi la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Al nuovo quarto comma dell'articolo 346-bis del codice penale (cioè al terzo comma nella versione attualmente vigente), si estende l'aggravante ivi prevista nel senso di prevedere il caso in cui il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste anche una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis e non solo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Infine, le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, estendono al reato di traffico d'influenze illecite, di cui all'articolo 346-bis codice penale, rispettivamente le circostanze attenuanti di cui all'articolo 323-bis del codice penale e la causa di non punibilità di cui all'articolo 323-ter del codice penale.

L'articolo 2 reca invece una serie di modifiche al codice di rito in materia di intercettazioni, di misure cautelari e di appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento. Nello specifico il comma 1, lettera a), modifica il comma 2-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale, il quale, nella sua formulazione vigente, vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni ritenute non rilevanti e pertanto non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454 del codice di procedura penale. Il disegno di legge amplia il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento. Sempre in tema di intercettazioni, la lettera b) - modificando il comma 1 dell'articolo 116 del codice di procedura penale stabilisce anche il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni, delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato. La lettera c) apporta alcune modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale, il quale disciplina le modalità esecutive delle intercettazioni. Il disegno di legge modifica il comma 2-bis dell'articolo 268 del codice di procedura penale prevedendo che non debbano essere riportate nei verbali neppure espressioni che riguardano dati personali sensibili relativi a soggetti diversi dalle parti (lettera c) n.1).

Il numero 2 della lettera *c)* interviene sul comma 6 dell'articolo 268 codice procedura penale prevedendo l'obbligo di stralcio anche delle registrazioni e dei verbali che riguardano soggetti diversi dalle parti, salvo - ovviamente - che non ne sia dimostrata la rilevanza.

La lettera d), n. 1, modifica il comma 1-ter dell'articolo 291 del codice di procedura penale introducendo il divieto per il pubblico ministero di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione. In modo corrispondente, la lettera e), n. 2, modificando il comma 2-quater dell'articolo 292 del codice di procedura penale, vieta al giudice di indicare tali dati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare. La lettera d) n. 2 inserisce, poi, nello stesso articolo 291 del codice di procedura penale cinque nuovi commi (da 1-quater a 1-octies), i quali disciplinano l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare. L'interrogatorio preventivo è escluso se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell'inquinamento probatorio. È, invece, necessario, se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per reati di rilevante gravità (la disposizione richiama i delitti di cui all'articolo 407 comma 2, lettera a) e quelli di cui all'articolo 362, comma 1-ter) ovvero "a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale". Sul piano procedurale si prevede che l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio vada comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione. L'invito deve contenere, tra l'altro, la descrizione sommaria del fatto e l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare, degli atti presentati ai sensi dell'articolo 291, comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle

concluse le indagini preliminari.

comunicazioni e conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati.

Le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini in sede di interrogatorio preventivo sono inserite - ai sensi del comma 5 dell'articolo 309 del codice di procedura penale come modificato dalla lettera *h*) - fra gli atti da trasmettere al tribunale del riesame, in caso di richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

La lettera *e*), n. 1, attraverso modifiche al comma 2-*ter* dell'articolo 292 del codice di procedura penale, prevede, poi, l'obbligo del giudice di valutare, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare e a pena di nullità della stessa, quanto dichiarato dall'indagato in sede di interrogatorio preventivo. La lettera *e*) n. 3 - aggiungendo un comma 3-*bis* all'articolo 292 del codice di procedura penale - prevede la nullità dell'ordinanza se non è stato espletato l'interrogatorio preventivo o se quest'ultimo è nullo, in quanto compiuto in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*septies* e 1-*octies* dell'articolo 291 del codice di procedura penale (che prevedono gli elementi che devono necessariamente essere contenuti nell'invito). Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale, come modificato dalla lettera *f*) n. 1, l'interrogatorio di garanzia (a legislazione vigente previsto dopo l'applicazione della misura cautelare) non sarà richiesto se è stato svolto quello preventivo.

Sempre in tema di interrogatorio di garanzia la lettera *f*) n. 2 modifica il comma 4-*bis* dell'articolo 294 del codice di procedura penale, inserendovi il riferimento anche al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies* del codice di procedura penale.

Innovando in modo significativo in materia di cautele personali, le lettere i) e l) attribuiscono al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'applicazione rispettivamente della misura della custodia cautelare in carcere (nuovo comma 1-quinquies dell'articolo 328 del codice di procedura penale) o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva (comma 1 dell'articolo 313 come modificato dalla lettera i)). Ai sensi dell'articolo 8 del disegno di legge tali disposizioni troveranno applicazione decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge. La lettera g), aggiunge un ulteriore periodo al comma 4 dell'articolo 299 del codice di procedura penale per estendere la nuova composizione collegiale alle ipotesi di aggravamento della misura cautelare. Il comma 4 dell'articolo 299 del codice di procedura penale, nella sua formulazione vigente, come è noto prevede che, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva. In base al periodo aggiunto dalla lettera g) il giudice, nel caso in cui ritenga che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, deve rimettere la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies del codice di procedura penale. La lettera m), proponendo novella all'articolo 369 del codice di procedura penale, interviene sulla disciplina dell'informazione di garanzia specificando, in primo luogo, che essa debba essere trasmessa a tutela del diritto di difesa. Si prevede, inoltre, che l'informazione di garanzia debba contenere una descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato. Il n. 2 della lettera m) propone poi l'introduzione di due commi aggiuntivi all'articolo 369. Il nuovo comma 1quater stabilisce che si proceda alla notifica dell'atto da parte della polizia giudiziaria solo in situazioni aventi carattere di urgenza, tali da non consentire il ricorso alle modalità ordinarie. La disposizione è posta in deroga all'articolo 148, comma 6, secondo periodo, del codice di procedura penale, il quale stabilisce, in via generale, che le notificazioni di un atto richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire. Il nuovo comma 1-quinquies, stabilendo che

La lettera *n*), novellando l'articolo 593 del codice di procedura penale, stabilisce che il pubblico ministero non possa appellare le sentenze di proscioglimento per i reati previsti dall'articolo 550,

all'informazione di garanzia si applichi quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, vieta la pubblicazione dell'informazione di garanzia medesima fino a che non siano

commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

L'articolo 3 reca alcune modifiche all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), in particolare all'articolo 7-bis, in materia di tabelle infradistrettuali, e all'articolo 7-ter, in materia di criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, conseguenti all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista dall'articolo 2. L'articolo 4, comma 1, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2025, un aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Tale aumento è conseguente - secondo quanto precisato nella relazione illustrativa - all'introduzione della competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari, con particolare riferimento alle esigenze di natura organizzativa derivanti dalle incompatibilità. Viene conseguentemente sostituita la tabella recante il ruolo organico della magistratura ordinaria (tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991). Il comma 2 autorizza conseguentemente il ministero della Giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire nel corso del 2024 le procedure concorsuali per il reclutamento nell'anno 2025 delle unità di personale di magistratura citate e reca la relativa autorizzazione di spesa per il 2024. Il comma 3 reca, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le autorizzazioni di spesa relative agli anni successivi al 2024. La quantificazione di tali oneri e le relative fonti di copertura finanziaria sono indicate dall'articolo 7 del disegno di legge.

L'articolo 5 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 9, primo comma, lettera *c*), della legge n. 287 del 1951 (Riordinamento dei giudizi di Assise), volta a chiarire che il requisito dell'età non superiore a 65 anni dei giudici popolari debba essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della legge medesima.

L'articolo 6 interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari. Il codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) prevede attualmente, all'articolo 1051, comma 2, che già il mero rinvio a giudizio o l'ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo costituisca un impedimento della valutazione per l'avanzamento al grado superiore. La modifica proposta prevede invece che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, sempre per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale.

L'articolo 8 prevede - come ricordato - che le modifiche al codice di rito in materia di decisione collegiale e quelle ad essa collegate di carattere ordinamentale si applichino decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e all'esame in sede primaria delle Commissioni riunite 1a e 10a, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Per le parti di specifica competenza della Commissione si segnalano in particolare l'articolo 12-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera che prevede che agli ordini e collegi professionali, nonché ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, in equilibrio economico e finanziario, si applichino le norme contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001, (testo unico pubblico impiego) diverse dai principi ivi previsti solamente se espressamente previsto dalla legge.

L'articolo 13, nei commi da 1 a 7, reca disposizioni in materia di assunzione di personale presso il ministero della Giustizia (settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale) e di istituzione di un posto di livello dirigenziale generale nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del medesimo ministero, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. Il comma 7-bis, prevede, al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo, l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive ex articoli 534-bis e 591-bis codice procedura penale. In particolare, nelle more dell'adozione dei decreti integrativi e correttivi del decreto legislativo n. 149 del 2022, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega alle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter disposizioni di attuazione del codice di procedura penale di un altro circondario del distretto di Corte d'appello (l'articolo 179-ter citato prevede l'istituzione presso ogni tribunale di un elenco di professionisti ai quali il giudice dell'esecuzione può conferire la delega alla vendita dei beni nelle procedure esecutive, elenco in cui possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata).

L'articolo 13-bis prevede l'aumento di 1.947 unità di personale della dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria, da assegnare al comparto funzioni centrali, area dei funzionari, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria, prevedendo la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di modalità di svolgimento dei concorsi per magistrati ordinari, finalizzate, tra l'altro, a integrare la composizione della commissione esaminatrice con componenti supplenti, a consentire, nel caso di un elevato numero di elaborati scritti, che la commissione si articoli in più sottocommissioni e a velocizzare le procedure di correzione degli elaborati scritti e di svolgimento delle prove orali.

L'articolo 15-bis è volto a disciplinare il regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari, in particolare a seconda che svolgano la funzione in via esclusiva o non esclusiva, e ne assimila i compensi ai redditi da lavoro dipendente. Più nel dettaglio, il comma 1 novella il testo unico delle imposte sui redditi al fine di assimilare i compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 ai redditi da lavoro dipendente. I commi successivi delineano il regime previdenziale da applicare ai magistrati onorari confermati, in base alle diverse opzioni esercitate (regime esclusivo/non esclusivo) e delle situazioni soggettive individuali (avvocati, dipendenti pubblici).

L'articolo 16 interviene in materia di trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura (in attesa di specifica disposizione contrattuale il trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura è costituito da una indennità di funzione in quota fissa mensile e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale). L'articolo 16-bis reca una norma di interpretazione autentica riguardante il rispetto del principio di parità di genere nell'ambito dell'elezione del Consiglio nazionale forense; in particolare, la disposizione chiarisce che il principio dell'equilibrio tra i generi nell'ambito delle elezioni del CNF è assicurato dall'osservanza dei seguenti requisiti richiamati dal medesimo articolo 34 di cui alla legge 247 del 2012: che nel Consiglio siano presenti entrambi i generi (articolo 34, comma 2) e che nei distretti di Corte di appello in cui sono eletti 2 componenti, il secondo eletto sia, oltre che di un ordine circondariale diverso da quello del primo eletto, anche di un genere diverso rispetto a quello di quest'ultimo (articolo 34, comma 3, quinto periodo).

L'articolo 17 differisce dal 30 giugno 2023 al 15 gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (cosiddetta "riforma Cartabia" del processo penale) in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale. In particolare, in luogo della nuova disciplina introdotta dalla riforma Cartabia (cosiddetto "rito camerale non partecipato") fino al 15 gennaio 2024 continua ad applicarsi la disciplina emergenziale introdotta per in relazione all'epidemia COVID-19, che prevede per le impugnazioni proposte nel giudizio penale, la trattazione dei ricorsi per Cassazione in camera di consiglio con modalità da remoto, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale e la trattazione dei giudizi di appello, al di fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in camera di consiglio e con modalità da remoto, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o l'imputato manifesti la volontà di comparire. Gli articoli 34 e 35 recano disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi. Nel dettaglio, l'articolo 34 prevede che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo che le penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione. L'articolo 35 prevede che la disciplina speciale semplificata dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (che prevedeva che la competenza degli organi di giustizia sportiva fosse concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport) non trovi più applicazione con riguardo alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati dilettantistici.

Segnala altresì, in quanto rilevanti per alcuni profili di competenza della Commissione, il comma 5 dell'articolo 1-*ter*, introdotto dalla Camera, relativo alla formazione continua e l'aggiornamento dei magistrati tributari mediante l'organizzazione di specifici corsi da parte della SNA coerentemente con quanto previsto in apposito regolamento da predisporre a cura del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

L'articolo 8-ter che prevede una nuova disciplina per il procedimento elettorale degli organi dell'ordine degli psicologi e specifiche modalità per l'integrazione degli organi disciplinari anche istruttori; i commi da 1-bis a 1-sexies dell'articolo 9, che istituiscono presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada, definendone le attività e la composizione, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio relativa all'attuazione degli articoli 142 (relativo ai limiti di velocità) e 208 (relativo ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del Codice della Strada; l'articolo 18, che prevede una serie di misure riguardanti la giustizia tributaria, attraverso la rimodulazione del piano di assunzione di 576 magistrati tributari e la modifica di alcune norme relative alle procedure e alle prove concorsuali, alla composizione della commissione di esame e alla nomina dei magistrati che hanno superato il concorso; l'articolo 27, che incrementa la dotazione organica dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di ulteriori n. 100 unità di personale non dirigente, attraverso procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni; l'articolo 27-bis che amplia da ventiquattro mesi a cinque anni dalla data della denuncia il termine per la presentazione della domanda di elargizione di una somma di denaro a titolo di ristoro da parte delle vittime di richieste estorsive; l'articolo 28-quinquies che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, composta anche da rappresentanti dell'amministrazione del ministero della Giustizia e l'articolo 30, che interviene sulle attività svolte da Agecontrol s.p.a., società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei controlli e del contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura, con particolare riferimento esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti

ortofrutticoli freschi.

Propone infine l'espressione di un parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(341) IANNONE e altri. - Modifiche al codice penale in materia di introduzione di una circostanza aggravante comune in materia di tortura

(661) Anna BILOTTI. - Modifiche agli articoli 613-bise 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 661, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 341 e rinvio)

Il senatore <u>POTENTI</u> (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge n. 341, di iniziativa dei senatori Iannone e altri, che interviene sulla disciplina penalistica delle condotte di tortura. L'articolo 1 dispone l'abrogazione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale che disciplinano rispettivamente i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. Alla abrogazione delle suddette fattispecie incriminatrici, (delle quali la relazione di accompagnamento del disegno di legge lamenta una eccessiva genericità e indeterminatezza) corrisponde l'introduzione - ad opera dell'articolo 2 della proposta - nell'articolo 61 del codice penale di una nuova aggravante comune. Tale aggravante si sostanzia "nell'aver commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressioni su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito".

Con riguardo alle modifiche legislative proposte sempre nella relazione illustrativa si sottolinea come la proibizione della tortura per mezzo di sanzioni penali adeguate alla gravità del fatto, sancita dall'articolo 4 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT), non imponga di per sé l'introduzione di una figura autonoma di reato, ma solo che sia assicurata la punibilità, anche attraverso altre ipotesi delittuose, delle condotte individuate dall'articolo 1 della CAT, al di là del *nomen iuris* del reato in cui esse possono essere sussunte e della rigorosa consonanza tra gli elementi costitutivi delle fattispecie integrate e la terminologia utilizzata dalla Convenzione.

L'articolo 3 del disegno di legge modifica il comma 2-bis all'articolo 191 del codice di procedura penale, che stabilisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni o informazioni ottenute mediante il delitto di tortura salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale. La proposta di legge sostituisce il riferimento al delitto di tortura con il richiamo alla nuova aggravante.

Dato il contenuto del provvedimento propone pertanto di procedere, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, alla congiunzione del disegno di legge n. 341 con il disegno di legge n. 661, che interviene sulla medesima materia e il cui esame è stato già avviato dalla Commissione. La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

